



**COMUNE DI MUSSOLENTE**  
Provincia di Vicenza

**P.R.C.**

Elaborato




Scala

1:2000

## 2° PIANO DEGLI INTERVENTI

# **RELAZIONE FINALE**



**IL SINDACO**

Cristiano Montagner

**IL SEGRETARIO**

Chiara Perozzo

**IL PROGETTISTA**

Ing. Mario Garbino

Adottato:  
Delibera del C.C.  
n. 42 del 22 luglio 2015

Approvato:  
Delibera del C.C.  
n. 2 del 19 febbraio 2016

**PROGETTISTI:**

*Ing. Mario Garbino, ing. Lorena Lazzarotto*

*Elaborazione dati e realizzazione grafica "Studio Garbino"  
Largo Parolini, 131 - Bassano del Grappa (VI)  
tel. 0424 521137 - fax 0424 521037 - e-mail studiogarbino@libero.it*

DATA febbraio 2016



## **2° Piano degli Interventi**

### **- Relazione Programmatica -**

#### **1. Premessa**

L'Amministrazione Comunale di Mussolente ha avviato nel 2008, in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, la redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio comunale: Piano che è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 30.11.2011, approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 23.04.2013 e quindi ratificato dalla Provincia di Vicenza con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 7.05.2013.

Con deliberazione n. 3 del 17.01.2014 il Consiglio Comunale ha quindi adottato il primo Piano degli Interventi che è stato poi approvato con deliberazione n. 10 del 8.04.2014: Piano che ha portato ad un primo e parziale adeguamento del P.R.G./P.I. previgente ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.

E proprio in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T. medesimo, che stabilisce che l'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. possono avvenire *"in unica soluzione estesa all'intero territorio comunale o con provvedimenti parziali nel rispetto degli obiettivi generali definiti dal P.A.T."*, l'Amministrazione intende proseguire il percorso intrapreso con la redazione del secondo Piano degli Interventi.

#### **2. Contenuti del Piano degli Interventi**

##### ***2.1 Modifiche della zonizzazione***

Dopo l'approvazione del primo Piano degli Interventi sono pervenute all'Amministrazione comunale *sessantotto* ulteriori proposte di modifica che richiedono nella maggior parte dei casi variazioni puntuali della zonizzazione delle zone residenziali individuate dal P.I. vigente (ampliamenti, nuovi lotti,..) o lo stralcio di aree edificabili con la riclassificazione delle stesse a verde privato o zona agricola, ponendosi sostanzialmente in continuità con gli obiettivi ed i contenuti del precedente Piano degli Interventi.

In tal senso il presente Piano degli Interventi si configura a tutti gli effetti come una variante integrativa del precedente Piano che integra e completa – per l'appunto - il lavoro di revisione dello Strumento Urbanistico comunale già avviato, per corrispondere alle richieste degli operatori e della comunità locale che si sono nel frattempo manifestate.

Fermi restando quindi gli indirizzi e gli obiettivi generali si è provveduto ad una puntuale verifica delle singole richieste pervenute dando accoglimento in via generale alle domande che propongono modesti ampliamenti/ridefinizione delle zone residenziali del P.I. o l'individuazione di nuovi lotti in contiguità con aree già urbanizzate finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze abitative. Analogamente si è ritenuto di accogliere le richieste riguardanti lo stralcio di aree edificabili, come pure alcuni puntali interventi di adeguamento della zonizzazione di piano e/o della base cartografica.

Si descrive di seguito il contenuto delle richieste pervenute per la stesura del secondo Piano degli Interventi suddivise per tipologie:

- n. 11 richieste di stralcio delle possibilità edificatorie ammesse dal P.I. vigente mediante la loro riclassificazione come zona agricola (nel caso di terreni posti ai margini degli insediamenti) o mediante l'individuazione come "verde privato" delle aree inserite in contesti urbanizzati;
- n. 12 richieste di modesti ampliamenti di zone residenziali o nuovi lotti finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici di civile abitazione in continuità ed a completamento degli insediamenti esistenti;
- n. 9 richieste di adeguamenti ed aggiustamenti delle Norme Tecniche Operative al Regolamento ed al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- n. 4 richieste di adeguamento e correzioni cartografiche degli elaborati per corrispondere al reale stato dei luoghi;
- n. 29 richieste non conformi con quanto indicato e previsto dal Piano di Assetto del Territorio e/o non compatibili con la normativa vigente;
- n. 3 richieste di modifiche già disciplinate nell'attuale Piano degli Interventi e varie.

## ***2.2 Adeguamenti normativi***

Anche per quanto riguarda l'apparato normativo, il secondo Piano degli Interventi si limita ad apportare alcune puntuali integrazioni del testo delle Norme Tecniche Operative e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale al fine di superare alcune incongruenze che si sono evidenziate e/o assicurare una chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni previste (in ~~baratto~~ gli stralci ed in **grassetto** le integrazioni).  
In particolare:

### **Norme Tecniche Operative**

#### ***Art. 10 – Modalità di attuazione del P.I.***

Punto 3

Il P.I. subordina in ogni caso gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari in relazione al carico urbanistico indotto dall'intervento ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'adeguamento delle medesime, a proprie spese, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edificatorio mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

In particolare, qualora l'accesso al lotto, sia che trattasi di strada pubblica o privata, serva più di 3 alloggi o 2 edifici ed abbia carreggiata inferiore ai 5 m, qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento ~~e di ristrutturazione edilizia~~ deve comportare il contestuale impegno all'allargamento **della viabilità per il tratto prospiciente l'area di proprietà posta in continuità con la viabilità esistente** fino ad una larghezza minima di ~~5~~ **6** m ~~più l'eventuale marciapiede.~~

#### ***Art. 19 – Definizione di elementi urbanistico-edilizi***

Punto 11 lettere x

11. *Volume lordo dell'edificio:* è il volume del solido emergente dal terreno compreso tra la quota minima e la quota massima come di seguito definite, escluse:

.....

.....

x) i porticati, aperti su due - tre lati, ~~aventi una profondità non superiore a 2,0 m e comunque per una superficie non superiore al 20% - 35% di quella del fabbricato escluso il porticato di quella dell'edificio con un massimo di 30 mq,~~ nel caso vengano superati tali limiti la cubatura sarà conteggiata per la parte eccedente;

Punto 12

*volumi tecnici*: sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere o a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnologici che non possono, per esigenze tecniche, o funzionali, trovare collocazione entro il corpo dell'edificio, quali: impianto ~~idrico-termico~~, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, cabine elettriche **asserventi la residenza**, silos, serbatoi per acqua gas gasolio e simili, depuratori, centrali termiche di fabbricati produttivi, camini nonché i vani di scale e i vani ascensori per le parti che emergono dalla copertura nonché gli abbaini di misura regolamentare, nonché i vani di scale o ascensori da realizzare a servizio di edifici già esistenti. La superficie lorda di pavimento non potrà comunque eccedere i 10 mq per ciascuna unità immobiliare. Non sono invece da ritenere volumi tecnici i bagni, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico;

**Art. 22 – Autorimesse e costruzioni accessorie**

Punto 1 lettere d-e-f

- d) le falde di copertura saranno due coincidenti nel colmo e rivestite con lo stesso materiale dell'edificio principale. Nel caso di autorimessa appoggiata al fabbricato principale, **o a confine**, potrà essere consentita la realizzazione di una sola falda di copertura ovvero di una copertura piana qualora ciò configuri la formazione di una terrazza. La nuova costruzione dovrà in ogni caso armonicamente comporsi con il fabbricato principale;
- e) la localizzazione delle autorimesse dovrà essere all'interno delle aree strettamente pertinenziali, preferibilmente in aderenza al fabbricato principale o a confine (~~in caso di riconosciuta impossibilità di edificazione nel rispetto delle distanze dal confine~~), previa autorizzazione del confinante: è fatto obbligo dell'accorpamento con eventuali altre autorimesse esistenti o previste nella proprietà, ~~confinanti~~ nonché l'eliminazione contestuale di eventuali baracche insistenti sul lotto, anche se legittime;
- f) fatta salva la costruzione in aderenza, dal fabbricato in proprietà è prescritta una distanza minima di m 5,00. ~~purchè entrambi gli edifici abbiano pareti prospicienti prive di finestre~~. Dai fabbricati di terzi è ammessa la possibilità di costruire a distanza minima di 5 metri purchè entrambi gli edifici abbiano pareti prospicienti prive di finestre e venga prodotta apposita convenzione registrata e trascritta tra i confinanti: diversamente vanno rispettate le distanze previste in via generale dalle presenti norme.

Punto 2 lettera b

- b) la realizzazione di pergolati e pompeiane per la protezione di terrazze o spazi esterni aventi le seguenti caratteristiche:
- superficie coperta non superiore al 20% della superficie coperta della relativa unità edilizia, con un massimo di ~~30~~**35** mq;
  - altezza massima di 3 m;
  - ~~telaio di legno~~ **struttura in legno o metallica** con interasse minimo tra le travi di ~~1,2~~ **0,60** ml ed orditura orizzontale;
  - la struttura potrà essere rivestita con reti o grigliati ed essenze vegetali o teli retraibili; è vietato ogni altro tipo di copertura e tamponatura, anche parziale (vetrate, ecc.);
  - l'ingombro di tali strutture dovrà rispettare le distanze di ml 1,5 confini e 3 ml dai fabbricati previste dal Codice Civile.

Punto 3

L'installazione di cassette prefabbricate in legno non stabilmente infisse sul terreno, aventi una superficie coperta non superiore a mq. ~~5~~ **6** ed un'altezza massima alla gronda di m. 2,00 è soggetta a semplice comunicazione fermo restando il limite di una struttura per ciascun edificio residenziale ed il rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile **di 3 ml tra fabbricati**.

#### **Art. 27 - Z.T.O. "B1 e B2" – Residenziali di completamento**

7. Prescrizioni particolari:

.....

**7.5 L'edificabilità dell'ampliamento a nord della zona B1/8 è subordinato alla contemporanea cessione all'Amministrazione Comunale, a titolo perequativo, della fascia di zona F84/5 sita a nord.**

#### **Art. 34bis - Aree edificabili non computabili a fini edificatori**

**1. Comprende porzioni di zone residenziali e/o produttive che, pur essendo utilizzabili per l'edificazione e l'organizzazione degli interventi ammessi dalle presenti Norme, non sono computabili ai fini della determinazione del volume e del rapporto di copertura.**

#### **Art. 35 - Z.T.O. "D1" - Industriali e artigianali di completamento**

**9.2 Vincolo tecnologico – aree destinate agli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati industriali-artigianali esistenti. Sugli impianti esistenti, adiacenti alla D1/1, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e ammodernamento al fine di renderli più funzionali all'attività produttiva esistente; il tutto nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla legge.**

**Art. 45 - Z.T.O. di tipo E : Zone agricole - Disciplina generale**

Punto 3 comma 2

A servizio dei fondi agricoli è altresì ammessa, nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e previa presentazione di S.C.I.A., la realizzazione di modesti manufatti di cui all'art. 44, comma 5 ter della L.R. n. 11/2004 realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo aventi un'altezza massima interna di m 3 ed una superficie coperta massima di:

- mq. ~~30,0~~ **25** nel caso di fondi agricoli aventi una superficie ~~inferiore a 5.000 mq~~ **compresa fra 5.000 e 10.000 mq;**
- mq. ~~45,0~~ **50** nel caso di fondi agricoli aventi una superficie maggiore o uguale a ~~5.000 mq~~ **10.000 mq;**

La copertura potrà essere a una o due falde con semplice struttura in legno e rivestimento con lamiera verniciata marrone scuro.

Punto 3 comma 5

In materia di serre si applicano le specifiche disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 172 del 3.02.2010; deve essere garantita un'efficiente regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le serre mobili e le coperture temporanee ~~stagionali per la protezione del foraggio~~ sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie.

**Art. 57 – Fabbricati e manufatti oggetto di tutela**

**4. Per quanto concerne la parte est del complesso, identificato in mappa con la scheda n. 173, con periodo di costruzione 1910-1986 viene previsto per la parte sita a sud lo stralcio dell'intervento ammesso indicato nella scheda e la possibile totale demolizione e ricostruzione con ampliamento in base alla normativa vigente da realizzarsi sull'attuale sedime.**

**Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale**

**Art. 7 – Recinzioni**

Punto 1 lettera a

all'interno delle zone destinate ad usi agricoli sono ammesse unicamente recinzioni realizzate con materiali tradizionali quali, palizzate **con rete metallica**, staccionate, siepi consoni alle caratteristiche ambientali,

Punto 1 lettera a- bis

**all'interno delle zone destinate ad usi agricoli, per delimitare fabbricati ad uso residenziale, sono ammesse unicamente recinzioni realizzate con materiali tradizionali quali, palizzate con rete metallica e zoccolo di fondazione fuori terra dell'altezza massima di 20 cm, staccionate, siepi consoni alle caratteristiche ambientali,**

Punto 1 lettera b

entro i limiti delle zone residenziali ~~e/o~~ per delimitare le aree strettamente pertinenziali ai fabbricati **da ambiti residenziali, agricoli, produttivi residenziali agricoli o produttivi ricadenti in zona agricola** è ~~altresì~~ ammessa la realizzazione di recinzioni costituite da reti, cancellate con altezza massima, compreso l'eventuale zoccolo in muratura, non superiore a 1,50 m. Lo zoccolo non deve comunque superare l'altezza di 60 cm.

Punto 2

2. Nel caso di recinzioni realizzate in sasso e/o pietra e/o laterizio può essere consentita un'altezza massima di 1.80 m, anche completamente piena. ~~# Responsabile dell'UTC può concedere ulteriori eventuali deroghe nel caso in cui si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.~~

### **Regolamento Edilizio**

Art. 6 - Prescrizioni tecniche per gli elaborati grafici e gli altri documenti da allegare alle istanze, D.I.A. e, S.C.I.A., **C.I.L., C.I.L.A.**

Punto 1

Salvi i casi in cui il procedimento deve obbligatoriamente essere gestito in modalità digitale, le domande per l'ottenimento di un provvedimento abilitativo, le S.C.I.A., e D.I.A., **C.I.L., C.I.L.A.**, qualora vengano presentate in formato analogico, devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa che la modulistica in uso prescrive di allegare. I procedimenti digitali devono rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e succ. modifiche e integrazioni (c.d. C.A.D.), dal D.P.R. n. 160/2010 e dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001.

Punto 3 lettera c

planimetria, in scala 1:200 di sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni alla recinzione, nonché la

localizzazione del cassonetto per la raccolta dei rifiuti **nel caso di edifici condominiali**;

#### **Punto 5**

Gli elaborati tecnici devono essere consegnati in ~~triplice~~ **duplice** copia eliografica o simile; sono richieste ulteriori due copie qualora l'intervento ricada in zona vincolata ai sensi del D .Lgs. n. 42/2004.

### **3.Verifica dimensionamento del 2° P.I. in rapporto al 1°P.I.**

La verifica del rispetto del limite di consumo di S.A.U. è stata effettuata attraverso l'incrocio delle modifiche introdotte dal Secondo Piano degli Interventi con le aree classificate S.A.U. in sede di P.A.T. e aggiornate in occasione del Primo Piano degli Interventi.

Oltre agli ambiti che determinano una riduzione della S.A.U. sono stati considerati quelli che, sempre a seguito delle modifiche introdotte, hanno invece consentito di ripristinare "S.A.U.".

<b>Verifica del consumo della S.A.U. – Secondo Piano degli Interventi (adozione)</b>	
S.A.U. sottratta (mq)	9.895,8
S.A.U. reintegrata (mq)	9.815,8
Saldo S.A.U. secondo Piano degli Interventi (mq)	80
<b><i>S.A.U. residua dopo il primo P.I. (mq)</i></b>	<b><i>157.725,38</i></b>
<i>S.A.U. sottratta secondo P.I. (mq)</i>	<i>80</i>
<b><i>S.A.U. residua dopo il secondo P.I. (mq)</i></b>	<b><i>157.645,38</i></b>

Come possibile rilevare dal prospetto sopra riportato il dato finale relativo alla S.A.U. ancora disponibile per i prossimi P.I. è di 157.645,38 mq.

Con l'accoglimento delle osservazioni pervenute (Gruppo A e Gruppo B) si modifica la S.A.U. delle seguenti quantità:

#### **Modifiche apportate in seguito alle osservazioni**

S.A.U. sottratta (mq)	<b><i>3.659</i></b>
S.A.U. reintegrata (mq)	<b><i>904</i></b>
Saldo S.A.U. (mq)	<b><i>2.754</i></b>

Con l'approvazione del Secondo Piano degli Interventi e con l'accoglimento delle osservazioni pervenute (Gruppo A e Gruppo B) si ha pertanto la seguente situazione:

**Saldo Secondo Piano degli Interventi**

<i>S.A.U. residua dopo il Primo P.I. (mq)</i>	<b>157.725,38</b>
<i>S.A.U. sottratta secondo P.I. fase di adozione (mq)</i>	80
<i>S.A.U. sottratta secondo P.I. osservazioni accolte (mq)</i>	2.754
<b><i>S.A.U. residua (mq)</i></b>	<b>154.891,38</b>

**3.2 Verifica del dimensionamento residenziale**

Come evidenziato nella tabella seguente le modifiche introdotte dal secondo Piano degli Interventi comportano complessivamente una capacità aggiuntiva di circa 37 mc. Tale incremento della capacità risulta dalla differenza tra volumetria aggiunta, pari a 12.030 mc, e quella sottratta in seguito agli stralci di edificabilità, pari a 11.993 mc.

*Modifiche introdotte in fase di adozione*

<b>N° modifica</b>	<b>A.T.O.</b>	<b>PI vigente</b>	<b>Proposta Modifica</b>	<b>Sup. fondiaria (mq)</b>	<b>Variazione Volume (mc)</b>
1	1	C1	VP	696	-696
2	2	E	B2	1267	1520
3	2	E	C1	627	627
4	2	E	B2	720	864
6	1	C1	E	1314	-1314
15	2	E	C1.2	474	427
16	1	C1.2	VP	1061	-955
18	2	C1.4	E	2954	-2659
19	2	E	C1.4	1443	1299
20	2	E	C1.2	1249	1124
24	2	C1.2	E	1129	-1016
25	2	C1.4	E	984	-886
29	1	C1	E/VP	1075	-1075
32	2	F84	B1	1913	2870
36	2	E	C1.2	386	347
42	1	E	C1.3	1586	800
46	1	C1	VP	602	-602
58	1	F2	B1/8	300	450
62	2	E	C1.2	1218	1096
67	1	F83	C1	606	606
68	2	B1	VP	1860	-2790
<b>Totale</b>					<b>37</b>

Complessivamente il carico aggiuntivo residuo ancora disponibile dopo l'adozione assomma a 153.633 mc.

COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)  
2° Piano degli Interventi

ATO	Denominazione	Carico aggiuntivo residuo 1° P.I. (mc)	Consumo 2° P.I. (mc)	Carico aggiuntivo residuo (mc)
1	Mussolente	84.709	-2.786	87.495
2	Casoni	68.961	2.823	66.138
<b>Totale</b>		<b>153.670</b>	<b>37</b>	<b>153.633</b>

Le modifiche introdotte con l'approvazione delle osservazioni pervenute (Gruppo A e Gruppo B) comportano una riduzione della capacità insediativa pari a 2.027 mc (volumi aggiunti 4277 mc – volumi stralciati 2.250 mc).

*Modifiche introdotte in fase di approvazione*

N° modifica	A.T.O.	PI vigente	Proposta Modifica	Sup. fondiaria (mq)	Variazione Volume (mc)
5	1	E	C1.4	908	817
6	2	F95	A	136	0
7		C2	C1	2078	0
11		VP	C1.2	1231	1108
13		E	E	0	430
18		C1	VP	632	-632
19		C1	VP	472	-472
22		E	C1.3	1055	800
23		E	C1.2	444	400
27		E	C1.4	335	302
31		E	C1.3	732	0
36		C1.4	VP	369	-332
38		C1.4	E	904	-814
40		E	C1	420	420
<b>TOTALE</b>					<b>2.027</b>

Il carico aggiuntivo residuo ancora disponibile, come riportato nella sotto elencata tabella, ammonta pertanto a 151.606 mc .

ATO	Denominazione	Carico aggiuntivo residuo 1° P.I. (mc)	Consumo 2° P.I. adozione (mc)	Consumo 2° P.I. osservazioni accolte (mc)	Carico aggiuntivo residuo (mc)
1	Mussolente	84.709	-2.786	1363	86.132
2	Casoni	68.961	2.823	664	65.474
<b>Totale</b>		<b>153.670</b>	<b>37</b>	<b>2027</b>	<b>151.606</b>

Venendo ora alla verifica della dotazione delle aree a servizi, considerato che come stabilito dall'art. 37 delle Norme Tecniche del P.A.T. "a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 210 mc

comprensivi delle funzioni compatibili) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq" il fabbisogno di aree a servizi risulta essere pari a:

Fabbisogno residenziale esistente

- abitanti residenti (al 31.12.2012): 7.659
- fabbisogno di standard abitanti residenti: (7.659ab. x 30 mq) = 229.770 mq

Fabbisogno possibilità residue P.R.G. (stimate in sede di redazione del P.A.T.)

- abitanti insediabili: 785
- fabbisogno standard abitanti insediati: (785 ab x 30 mq) = 23.550 mq

Fabbisogno residenziale aggiuntivo da primo P.I.

- nuovi ab. teorici: 268 (56.330 mc /210 mc)
- fabbisogno di standard nuovi abitanti: (268 ab. teorici x 30 mq) = 8.040 mq

Fabbisogno residenziale aggiuntivo da Secondo P.I.

- nuovi ab. teorici: 10 (2064 mc /210 mc)
- fabbisogno di standard nuovi abitanti: (10 ab. teorici x 30 mq) = 300 mq

Fabbisogno complessivo aree a standard: 229.770 mq + 23.550 mq + 8.040 mq + 300 mq = 261.660 mq

Rilevato pertanto che le dotazioni di aree a standard complessive esistenti e previste assommano a 368.798 mq il fabbisogno rilevato di complessivi 261.660 mq risulta ampiamente soddisfatto.

#### **4. Compatibilità del 2° Piano degli Interventi**

Come si è avuto modo di evidenziare, le modifiche previste dal 2° P.I. risultano nel complesso di modesta entità e determinano un'incidenza contenuta sul dimensionamento del Piano per quanto concerne l'utilizzazione della capacità insediativa aggiuntiva prevista dal P.A.T. comportando un modesto consumo di S.A.U..

Si tratta infatti in prevalenza di ambiti di dimensioni contenute situati in continuità con gli insediamenti esistenti, di cui costituiscono il naturale completamento e/o consolidamento, e che non interferiscono in alcun modo con le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e/o classificate in "valori e tutele".

In tal senso si ritiene opportuno ribadire come le scelte operate nella redazione del Piano si pongono in continuità, con gli indirizzi e gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e non alterano in alcun modo l'equilibrio

ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Vale la pena ribadire, in ogni caso, che il P.I. subordina gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse.

## **5. Procedure ed efficacia del Piano degli Interventi**

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunale, il Piano degli Interventi è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazione entro i successivi 30 giorni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva definitivamente il Piano.

Copia integrale del Piano degli Interventi approvato dovrà essere poi trasmessa alla Provincia di Vicenza e sarà in ogni caso depositata presso la sede Comunale per la libera consultazione. Il Piano degli Interventi diventa quindi efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Vista la specificità delle modifiche introdotte dal presente Piano degli Interventi, si ritiene opportuno ribadire, inoltre, che ai fini della valutazione delle osservazioni saranno considerate "pertinenti", e quindi contro deducibili, unicamente le osservazioni che riguarderanno direttamente le modifiche proposte, così come evidenziate negli elaborati grafici e descritte nella presente Relazione.

## **6. Elaborati del Piano degli Interventi**

Il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Mussolente è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- Tavole grafiche scala 1:2000;
- Relazione;

- Norme tecniche operative;
- Regolamento Edilizio;
- Banca dati alfanumerica.

## **INDICE:**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>1</b>
2.1 MODIFICHE DELLA ZONIZZAZIONE.....	1
2.2 ADEGUAMENTI NORMATIVI .....	3
<b><i>ART. 19 – DEFINIZIONE DI ELEMENTI URBANISTICO-EDILIZI.....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>ART. 22 – AUTORIZZAZIONE E COSTRUZIONI ACCESSORIE.....</i></b>	<b>4</b>
<b>3.VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEL 2° P.I. IN RAPPORTO AL 1°P.I.....</b>	<b>8</b>
3.2 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE .....	9
<b>4. COMPATIBILITÀ DEL 2° PIANO DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>11</b>
<b>5. PROCEDURE ED EFFICACIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>12</b>
<b>6. ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>12</b>